

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile Cliente,  
rifacendosi a quanto già comunicatovi, con la presente informativa si vuole approfondire e riepilogare le novità previste dalle ultime modifiche legislative emanate su quanto in oggetto. Complice anche la situazione emergenziale in atto, tanto la disciplina della **fatturazione elettronica** quanto quella dei **corrispettivi telematici** stentano a trovare una definitiva consacrazione. Infatti, sono diversi gli aspetti che, per effetto di **proroghe** e/o **modifiche legislative**, devono ancora trovare una **applicazione**, per così dire, "a regime". Vediamo, pertanto, di riepilogare quegli **obblighi** e quelle **procedure** che, per effetto dei diversi provvedimenti emanati nel corso del **2020**, hanno trovato un'**applicazione differita** solo a partire dal **1° gennaio 2021** e quelle che, invece, troveranno piena decorrenza solo nel corso del **2021** (o, come diremo nella seconda parte, addirittura dal **1° gennaio 2022** come ad esempio nel caso dell'**esterometro** e della **trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria**).

### **Obbligatorie dal 01.01.2021 le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica**

Come ampiamente ricordato in **precedenti contributi**, entrano in vigore, **obbligatoriamente** a partire dal **01.01.2021**, le nuove **specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura elettronica** descritte nell'allegato al **provvedimento prot. n. 99922/2020**, come integrato dal successivo **provvedimento prot. n. 166579/2020**.

Le modifiche, che interessano sia il **codice tipo-documento** (codice TD) che il **codice natura Iva** dell'operazione (codice N), si propongono l'obiettivo di **intercettare le molteplici operazioni** nelle quali l'Iva **non trova esplicita evidenza in fattura** (non imponibili, non territoriali, ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione **particolari regole di assolvimento del tributo** (inversione contabile o *reverse charge*), ai fini del loro futuro inserimento del **modello Iva precompilato** messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

### **Al via dal 01.01.2021 l'obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico**

Esaurito il **semestre di proroga** previsto **dall'articolo 104 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)**, parte dal 1° gennaio 2021 l'obbligo per i **commercianti al minuto** di provvedere all'acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT).

**Viene meno**, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che, fino al 31.12.2020, permetteva **l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, tramite **apposita funzione** presente nell'area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**" dell'Agenzia delle Entrate.

### **Decorrenza da aprile 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici**

Sempre in tema di corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento direttoriale n. 389405/2020 dello scorso 23.12.2020**, ha disposto la **proroga al prossimo 1° aprile 2021** per adeguarsi al nuovo **tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati ricorrendo alla **versione precedente** (6.0).

Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la **miglior gestione di particolari tipologie di operazioni** quali quelle caratterizzate da **corrispettivo non riscosso** e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.

## Parte dal 01.01.2021 l'obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni

Si completa, dal **2021**, l'**obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** riguardanti le cessioni poste in essere dai **distributori di carburante**.

Dopo le partenze dell'obbligo che hanno interessato i **distributori di carburante di grandi (dal 01.01.2020) e medie (dal 01.09.2020) dimensioni**, è scattato dallo scorso **1° gennaio 2021**, anche per gli impianti che hanno erogato una **quantità fino a 1,5 milioni di litri**, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Si ricorda che la **frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento è stabilita:**

- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al trimestre di riferimento**, per i soggetti che effettuano la **liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale**;
- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al mese di riferimento** per i soggetti che effettuano la **liquidazione periodica Iva con cadenza mensile**.

## Parte dal 01.01.2021 la procedura di liquidazione dell'imposta di bollo virtuale sulle FE

È partita dal 1° gennaio 2021, in virtù della proroga disposta con l'**articolo 143 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)**, anche la nuova **procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** con la quale l'Agenzia delle entrate potrà verificare la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

### Regole 2021 (sintesi)

- sulla base dei dati in proprio possesso, **l'Agenzia procede, per ciascun trimestre solare**, all'integrazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo Sdl *"che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta"*;

- il cedente/prestatore o intermediario delegato vengono informati con modalità telematiche entro il **giorno 15 del primo mese successivo al trimestre**;
- laddove l'interessato ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potrà procedere alla **variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo**.

Inoltre, con il **Decreto MEF 04.12.2020** è stato previsto, sempre con decorrenza **1° gennaio 2021**, il **differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

Per effetto delle nuove previsioni viene quindi stabilito che il pagamento dell'importo dovuto, relativo alle **fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare**, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell'imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al **secondo trimestre solare** deve essere eseguito **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo**.

<b>Le nuove scadenze 2021 dell'imposta di bollo sulle FE</b>	
1° trimestre	31 maggio 2021
2° trimestre	30 settembre 2021
3° trimestre	30 novembre 2021
4° trimestre	28 febbraio 2022

Va altresì ricordato che, in un'ottica di semplificazione, il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre** solare dell'anno di riferimento, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno **non superi 250 euro**;
- per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **terzo trimestre solare** dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno **non superi, complessivamente, 250 euro**.

#### **Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini**

Sulla base di quanto previsto **dall'articolo 141 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)** la cosiddetta "**lotteria degli scontrini**" (concorso a premi al quale i privati consumatori avranno accesso a fronte di acquisti effettuati presso **commercianti al minuto**) avrebbe dovuto trovare applicazione, dopo diverse proroghe, già dallo scorso **1° gennaio 2021**.

È invece con il recente **D.L. 183/2020 (il cosiddetto "Milleproroghe")** che si rimanda ad un **Provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate**, da emanarsi entro e non oltre il prossimo **1° febbraio 2021**, al fine di prevedere:

- la **definizione delle modalità di estrazione e dell'entità dei premi messi in palio**;
- la **definizione delle disposizioni necessarie all'avvio della lotteria**.

Sempre con il citato **decreto Milleproroghe** viene conseguentemente differito al **1° marzo 2021** il termine a partire dal quale **i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria** da parte degli esercenti (si tratta di quel fastidioso strumento di delazione **fortemente criticato dall'opinione pubblica** che il legislatore ha tuttavia deciso di mantenere).

Da ultimo, con la **recente Legge di Bilancio per l'anno 2021** (L. 178/2020), e, più precisamente, con il **comma 1095** del provvedimento, si è prevista la **limitazione della partecipazione al concorso a premi ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.**

### **Scade il 28.02.2021 il termine per l'adesione ai servizi di consultazione dell'Agenzia**

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21.12.2018** sono state modificate le **modalità**, previste dal **provvedimento n. 89757 del 30.4.2018**, con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli **operatori Iva**, o agli **intermediari** dagli stessi delegati, le **fatture elettroniche emesse e ricevute** nonché, ai consumatori finali, le **fatture elettroniche ricevute.**

In particolare, è stata prevista l'introduzione di una specifica **funzionalità**, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori Iva – anche per il tramite di un **intermediario** appositamente delegato – ovvero al **consumatore finale**, di **aderire espressamente al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".**

Dopo diversi provvedimenti di **proroga**, con il **provvedimento direttoriale n. 311557 del 23.09.2020** l'Agenzia, essendo ancora in corso le **attività di implementazione tecnica e amministrativa** per attuare le predette disposizioni normative, e come da intese con il **Garante per la protezione dei dati personali**, ha disposto un'ulteriore **proroga fino al 28 febbraio 2021** del periodo durante il quale sarà possibile effettuare l'adesione al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e dei loro **duplicati informatici.**

### **Nuovo rinvio al 01.01.2022 per la trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria**

Con l'**articolo 140, comma 2, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)**, è stato modificato il **comma 6-quater dell'articolo 2 D.Lgs. 127/2015** al fine di **posticipare al 01.01.2021**, rispetto al 01.07.2020, l'**adeguamento dei registratori**

**telematici per la trasmissione al Sistema TS** (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della **dichiarazione precompilata**, dei **dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie** (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).

Successivamente, con una disposizione contenuta nel cosiddetto **Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020)** la decorrenza del predetto obbligo di utilizzo del **Sistema Tessera Sanitaria** come canale esclusivo per la **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri** è stata ulteriormente differita al 01.01.2022.

#### **Prorogato anche per l'anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie**

Per effetto della previsione contenuta nel **comma 1105 dell'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)** viene modificato l'**articolo 10-bis D.L. 119/2018**, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2021 il **divieto di emissione di fattura elettronica** per le **prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

#### **Ampliato il termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali**

Sempre la **Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020)**, al **comma 1102**, introduce una novità per i contribuenti che liquidano l'Iva con **cadenza trimestrale** e che versano l'eventuale debito da essa emergente **entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di riferimento** (con l'eccezione, ovviamente, dell'ultimo trimestre dell'anno per il quale il termine di versamento coincide con quello di versamento del saldo derivante dal modello dichiarativo annuale, ossia il **16 marzo**).

Fino ad oggi la **registrazione delle fatture emesse**, disciplinata dall'**articolo 23 D.P.R. 633/1972** così come modificato dall'**articolo 12 D.L. 119/2018**, andava effettuata **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione**

**dell'operazione** (ad esempio, una fattura emessa il **21 gennaio**, avrebbe dovuto essere registrata **entro e non oltre il termine del 15 febbraio**).

Con l'obiettivo di **semplificare gli adempimenti** dei predetti contribuenti trimestrali e al fine di tenere conto del fatto che i termini previsti per effettuare la **liquidazione dell'Iva** dei contribuenti di minori dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse, il legislatore, attraverso una **modifica della previsione contenuta nell'articolo 7 D.P.R. 542/1999**, ha stabilito che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata entro un termine più ampio e cioè **"entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni"**. Vediamo in cosa si sostanziano le novità con un esempio.

Un contribuente che effettua ai fini Iva una **prestazione di servizi in data 25 marzo 2021** potrà, in virtù delle recenti disposizioni di semplificazione, **registrare** la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del **30 aprile 2021**.

L'imposta relativa a tale fattura comunque concorrerà alla **liquidazione del primo trimestre del 2021**, il cui termine di versamento scade il successivo **17 maggio 2021** (posto che il giorno 16 cade di domenica).

### **Abolizione dell'esterometro dal 2022**

Con le previsioni contenute nei **commi 1103 e 1104 dell'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)** il legislatore dispone l'**abolizione** della comunicazione telematica dei dati relativi alle **cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere** (il cosiddetto "**esterometro**") a far data dal **2022**.

Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, la **trasmissione delle operazioni** che fino a fine 2021 andranno a confluire nell'**esterometro**, avverrà **esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio**, lo stesso canale utilizzato per le **fatture elettroniche**.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- la **trasmissione telematica dei dati** relativi alle operazioni svolte nei confronti di **soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro**



**i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento** del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sotto il **profilo sanzionatorio**, l'omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una sanzione di **2 euro** per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) **se l'invio avviene nei 15 giorni successivi** alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la **trasmissione corretta dei dati**.

#### **Debutto nel 2021 per le bozze "precompilate" dei registri Iva**

Con l'**articolo 142 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)** viene modificata la previsione contenuta nell'**articolo 4 D.Lgs. 127/2015** al fine di stabilire il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal **1° gennaio 2021**:

- del servizio di elaborazione, da parte delle Entrate, della **dichiarazione precompilata Iva**, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all'annualità 2021;
- del **servizio di elaborazione**, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle **bozze dei registri Iva acquisti e vendite**, delle **liquidazioni periodiche** e della **dichiarazione precompilata Iva**, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all'annualità 2021.

Con il **comma 1106 dell'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021)** viene ulteriormente modificato l'**articolo 4** del citato **D.Lgs. 127/2015** prevedendo che, al fine di reperire i dati per produrre i citati documenti, l'Agenzia possa fare riferimento anche a "*ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria*" e che per **convalidare o integrare i dati** messi a disposizione dall'Agenzia gli intermediari abilitati debbano necessariamente essere "in possesso della **delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica**".

### La tabella di sintesi

DISCIPLINA	DECORRENZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nuove specifiche tecniche della fattura elettronica</li> </ul>	01.01.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico</li> </ul>	01.01.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici</li> </ul>	01.04.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni</li> </ul>	01.01.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedura di liquidazione dell'imposta di bollo virtuale sulle FE</li> </ul>	01.01.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lotteria degli scontrini</li> </ul>	01.03.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• termine per l'adesione ai servizi di consultazione dell'Agenzia</li> </ul>	28.02.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria</li> </ul>	01.01.2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• proroga divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie</li> </ul>	anno 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ampliamento termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali</li> </ul>	2021

<ul style="list-style-type: none"><li>• abolizione "esterometro"</li></ul>	01.01.2022
<ul style="list-style-type: none"><li>• bozze "precompilate" dei registri Iva</li></ul>	01.01.2021
<ul style="list-style-type: none"><li>• dichiarazione Iva annuale "precompilata"</li></ul>	anno 2021

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**